DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 157

Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del pagamento che riceve dal debitore a norma dell'articolo 494 del codice. Nello stesso processo verbale inserisce l'eventuale riserva di ripetizione della somma versata.

Il processo verbale e' depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni.

Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-157-processo-verbale-di-pagamento-nelle-mani-dell-ufficiale-giudiziario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it